

Allegato lett. a) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/04/2014

COMUNE DI BARBARIGA

(Provincia di Brescia)

Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI.) Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446.
2. Nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo "Tassa sui rifiuti (TA.RI.)", previsto dall'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di Barbariga è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti (TA.RI.) ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
3. Soggetto attivo della TA.RI. è il Comune di Barbariga relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune gli stessi locali o le stesse aree.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TA.RI. è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TA.RI. dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4
SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La T.A.R.I. è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 e sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art. 1 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo **è costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione della T.A.R.I. si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) La superficie dei locali assoggettabile a T.A.R.I. è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a T.A.R.I. è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) Qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Sono escluse dalla tassa:

- a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
 - b) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo e l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in

forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19 comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TA.RI. non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 5

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti a TA.RI. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo servizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e di lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6

SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti *speciali non assimilati agli urbani*, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di <u>contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali</u>	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	45
Elettrauto	35
Caseifici, cantine sociali	50
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	45
Officine di carpenteria metallica	45
Tipografie, stamperie, vetrerie	25
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	25
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	25
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi	20
Ospedali e case di cura	30
Poliambulatori	20

Art. 7

TARIFFA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

3. La TA.RI. è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27/4/1999 n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. **La quota della tassa** destinata a coprire i **costi del servizio di gestione dei rifiuti** (di seguito denominata “**tariffa**”) è composta:
 - a) da una quota determinata in relazione alle **componenti essenziali del costo del servizio** di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota rapportata alle **quantità di rifiuti conferiti**, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (relativo ai costi di smaltimento in discarica). Deve essere inoltre sottratto il costo relativo alla gestione delle istituzioni scolastiche statali.
6. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe TA.RI. entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe TARI si intendono prorogate di anno in anno. Il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il **30 settembre dell'anno di riferimento**, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TA.RI. per la gestione dei rifiuti urbani.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 8

TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per “**utenza domestica**” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la TA.RI. è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono comunque essere dichiarate

le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. A condizione che l'assenza, per un periodo non inferiore all'anno, sia adeguatamente documentata, la persona assente per servizio di volontariato, attività lavorativa, motivi di studio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, non viene considerata ai fini della determinazione della TA.RI.

4. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, verrà presuntivamente utilizzato il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune ove il soggetto passivo ha la residenza, che tale soggetto dovrà dichiarare salvo verifiche presso il Comune di residenza da parte degli uffici comunali. Il contribuente potrà richiedere l'utilizzo di un numero inferiore di componenti dimostrando documentalmente che i locali non vengono utilizzati dall'intero nucleo familiare. Qualora il soggetto passivo sia una persona non fisica, dovrà essere dichiarato il numero di persone che utilizzano l'immobile, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.
5. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti possibile determinare il numero degli occupanti di cui al comma precedente, verrà presuntivamente utilizzato un numero di componenti del nucleo calcolato in base alle metrature dell'immobile secondo i seguenti parametri:

Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	20	1
21	50	2
51	120	3
121	200	4
201	oltre	5

6. **La quota fissa** della TA.RI. dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un **coefficiente (Ka)**, tabella 1 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
7. **La quota variabile** della TA.RI. applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un **coefficiente (Kb)**, tabella 2 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

Art. 9
TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Si considerano utenze non domestiche tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo.
La quota fissa e variabile di TA.RI. da applicare alle utenze non domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale utilizzando i criteri di cui al D.P.R. 158/1999 nonché i parametri ed i coefficienti in esso indicati.
2. Ai fini dell'applicazione della TA.RI. le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Le utenze non domestiche sono classificate nelle attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti come riportato all'allegato 1.
4. Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree scoperte oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. **La quota fissa** della TA.RI. dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kc** (tabella 3 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
7. **La quota variabile** della TA.RI. applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kd** (tabella 4 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

Art. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale, che sarà incorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 11.

Art. 11
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Sulla TA.RI., ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.
2. Tale tributo è calcolato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della tassa e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

Art. 12
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
(RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO)

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore alla quota variabile della tassa.
3. Per beneficiare della riduzione i contribuenti devono presentare nel mese di gennaio dell'anno per il quale si chiede il ricalcolo, ovvero entro il mese dalla data di inizio dell'attività, apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti assimilati avviati al recupero allegando planimetria dei locali a firma di professionista abilitato con indicazione delle superfici dove tali rifiuti si formano.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

6. I termini di presentazione dell'istanza e della successiva documentazione sono da intendersi perentori. Il mancato rispetto comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 13 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, la quota variabile della TA.RI. è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del 15%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, riduzione del 15%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, riduzione del 15%;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 14 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La TA.RI. **relativa alla parte variabile** è ridotta per le seguenti fattispecie:
 - a) Aree operative e locali utilizzati a fini istituzionali dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, riduzione del **100%**.
 - b) Abitazioni di proprietà di anziani e disabili ricoverati permanentemente presso case di riposo o strutture sanitarie purché le abitazioni non siano locate o occupate anche in modo saltuario, riduzione del **70%**.
 - c) Locali ed aree in uso da parte di Enti e associazioni che, per statuto e senza scopo di lucro, svolgono preminentemente attività sociale, culturale, sportiva nell'ambito comunale, riduzione del **100%**.
2. La Tariffa Unitaria relativa alla TA.RI. è ridotta in percentuale per la Categoria Tariffaria 16 relativa all'utenza non domestica classificata come "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie", nella misura del **25%**.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma, lettere b) e c) devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.
4. La riduzione di cui al precedente comma 2 è applicata direttamente dall'Ufficio in sede di predisposizione dell'elenco principale TA.RI. e può essere oggetto di valutazione annuale, anche in relazione all'entità del minor gettito derivante dall'applicazione della medesima riduzione.
5. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dalla TA.RI. di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 15
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tari è applicata una riduzione dell'80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Art. 16
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TA.RI. in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della TA.RI. annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TA.RI. da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 17
DICHIARAZIONE

1. I soggetti che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. In alternativa al termine di cui al primo periodo, può

essere presentata una comunicazione di inizio/variazione/cessazione dell'occupazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti (esclusi i casi in cui gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui all'8 comma 5) e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie imponibile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della TA.RI. per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo al verificarsi del relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati o il caso di cessazione del possesso/detenzione dei locali e delle aree comportano obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile, all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o al verificarsi del relativo evento, la cui data deve essere dichiarata dal contribuente.

7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla TA.RI., contributi e servizi specifici.

8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
9. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.RES.) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
11. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

Art. 18 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24) oppure tramite bollettino di conto corrente postale.
2. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale il modello F24 precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
3. Il versamento del tributo è effettuato in *due* rate con scadenza **16 maggio** e **16 novembre**. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio di ciascun anno. In caso di emissione antecedente l'approvazione delle tariffe TA.RI., l'importo è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato con rata successiva.
4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, **non si procede all'emissione degli**

avvisi di pagamento corredati da modello F24 o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 6,00 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
9. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 19 RATEIZZAZIONE

1. La TARI ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 23 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
 - n. 4 (quattro) rate, in caso di importi a debito fino ad € 4.000,00 (quattromila),
 - n. 6 (sei) rate, in caso di importi a debito superiori ad € 4.000,00 (quattromila).
3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 10.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.

Art. 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 21 CONTROLLI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 17, e le attività di controllo per la corretta applicazione della TA.RI. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di

- servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni;
 - d. per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182 art. 1 della L. 296/2006, ove nominati
 - del proprio personale dipendente
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioniPer accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 22 ACCERTAMENTI

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell’art. 1 commi 161 e 162 della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 1 comma 162 della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - a. del contribuente;
 - b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d. della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - a. indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 23 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Il Funzionario responsabile ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:
 - a. errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
 - b. omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere;
 - c. errore del contribuente conseguente ad errate o fuorvianti indicazioni del Comune in merito alla materia imponibile.
7. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali.

8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 24
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 25
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della TARI riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 26
CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo -ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/1992, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449, si applica alla tassa rifiuti (TARI) l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della T.A.R.I. sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 28

ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; a decorrere da tale data sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
2. Per la prima annualità, le scadenze dei versamenti possono differire da quanto stabilito all'art. 18 e, in tal caso, sono stabilite nella deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe T.A.R.I..
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito in materia dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

ALLEGATO 1
(Riferimento all'articolo 9)

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA'
CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI
COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburante
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
15/a	Attività artigianali (lavanderie)
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione e composizione del tributo
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Superficie imponibile
- Art. 5 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 6 Superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati
- Art. 7 Tariffa
- Art. 8 Tariffa delle utenze domestiche
- Art. 9 Tariffa delle utenze non domestiche
- Art. 10 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11 Tributo provinciale
- Art. 12 Riduzione per le utenze non domestiche (rifiuti assimilati avviati al recupero)
- Art. 13 Riduzioni tariffarie
- Art. 14 Altre riduzioni ed esenzioni
- Art. 15 Mancato svolgimento del servizio
- Art. 16 Tributo giornaliero
- Art. 17 Dichiarazione
- Art. 18 Versamenti
- Art. 19 Rateizzazione
- Art. 20 Funzionario Responsabile
- Art. 21 Controlli
- Art. 22 Accertamenti
- Art. 23 Sanzioni ed interessi
- Art. 24 Riscossione coattiva
- Art. 25 Rimborsi
- Art. 26 Contenzioso ed accertamento con adesione
- Art. 27 Trattamento dei dati personali
- Art. 28 Entrata in vigore e rinvio
- Allegato 1. Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti